

DELIBERAZIONE 11 MARZO 2025

87/2025/R/GAS

OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, NN. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 E 1450/2024 IN MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1331^a riunione dell'11 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della

- distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
 - la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione", come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", in vigore dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
 - la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS, (di seguito: deliberazione 231/2024/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 427/2024/R/GAS);
 - la relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS;
 - le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. I, 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023 e 1826/2023;
 - l'ordinanza del Tar Lombardia, Sez. I, ordinanza 889/2023;
 - le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024;
 - le sentenze del Tar Lombardia, Sez. I, nn. 507/2024, 877/2024, 883/2024, 884/2024 e 1029/2024.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, oggetto di un articolato contenzioso, promosso da una pluralità di operatori;
- in estrema sintesi, gli esiti del suddetto contenzioso hanno confermato il parziale annullamento della deliberazione 570/2019/R/GAS, rilevando quanto segue:
 - con riferimento alla generalità dei casi:
 - l’Autorità non avrebbe specificato i criteri di elaborazione dei dati forniti dagli operatori con i rendiconti separati e di determinazione del costo effettivo 2018 assunto a parametro per definire il costo riconosciuto, nonché la mancata indicazione del valore complessivo della maggiore efficienza generata dal sistema nel corso del precedente periodo regolatorio e delle modalità attraverso cui il relativo valore complessivo è stato determinato;
 - non sarebbe stato verificato, inoltre, che *“la densità di utenza costituisca misura da sola sufficiente ad incorporare nei costi operativi gli oneri aggiuntivi derivanti dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio servito, poiché non è stato verificato l’alto grado di correlazione tra la misura di dispersione dell’altitudine e la densità di utenza”*;
 - che i costi del bilinguismo *“non sono adeguatamente intercettati dalla media ponderata dei COE [costi operativi effettivi, ndr] del cluster di riferimento, essendo diluiti nel coacervo delle (70) imprese osservate”* e che *“il mancato riconoscimento dei costi derivanti dal bilinguismo non sia sorretto da adeguata istruttoria in ordine alla mancata incidenza dell’onere aggiuntivo”*;
 - con particolare riferimento alle imprese rientranti nel *cluster* “dimensione grande”:
 - vi sarebbe un difetto di istruttoria in relazione alla sostenibilità dei margini di recupero di produttività imposta dal regolatore, atteso che, secondo quanto riportato nella sentenza del Tar Lombardia n. 630/2023, l’errore accertato nella riduzione del livello iniziale dei costi riconosciuti e la fissazione di un *X-factor* eccedente l’obiettivo prefissato e le effettive capacità di recupero di produttività invalidano la deliberazione impugnata;
 - che la determinazione del COE per tale *cluster* sarebbe condizionata dalla ridotta dimensione dei campioni osservati e dall’uso di una media ponderata per pdr sbilanciata dal peso predominante dei due operatori maggiori;
 - con particolare riferimento alle imprese rientranti nel *cluster* “dimensione piccola”:
 - sarebbe illegittimo il metodo utilizzato per la costituzione del campione ai fini della determinazione del costo effettivo 2018, dipeso

non solo “*dal ritardo/mancato invio dei conti annuali separati (...) ma soprattutto dal c.d. taglio delle ali del campione*” che ha operato in modo asimmetrico portando a “*scartare le imprese meno efficienti senza escludere nessuna delle piccole imprese maggiormente efficienti*”;

- alla luce dell’articolato quadro delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar Lombardia, con la deliberazione 231/2024/R/GAS, l’Autorità ha avviato il procedimento per la relativa ottemperanza, prevedendo di procedere secondo due direttrici di intervento:
 - la prima, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado;
 - la seconda, finalizzata, tra l’altro, ad approfondire i seguenti temi, oggetto di specifiche pronunce:
 - differenziazione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione in funzione della densità, espressa in punti di riconsegna per metro di condotta;
 - incidenza delle peculiarità del territorio servito sui costi operativi effettivi delle imprese;
 - significatività degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio a garanzia del bilinguismo sui costi operativi del servizio di distribuzione del gas.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla prima direttrice di intervento per l’ottemperanza individuata nella deliberazione 231/2024/R/GAS, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, con il quale ha proceduto, in primo luogo, a dare trasparenza alle modalità di determinazione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas utilizzate ai fini della determinazione dei corrispettivi approvati con la deliberazione 570/2019/R/GAS e successivamente modificati e integrati con la deliberazione 409/2023/R/GAS, nonché ad individuare specifiche misure correttive per dare esecuzione alle sentenze, riferite sia al settore nel suo complesso, sia a situazioni specifiche riguardanti singole imprese, emerse in esito alle suddette sentenze;
- con particolare riferimento alle misure riferite alla generalità delle imprese, l’Autorità ha prospettato:
 - in linea generale, di confermare il riferimento all’anno 2018 (richiamato anche come: anno *test*) ai fini della determinazione dei costi operativi effettivi unitari medi (di seguito: COE), distinti in funzione della dimensione delle imprese;
 - con riferimento ai criteri di determinazione del COE unitario medio relativo all’anno 2018 per le imprese appartenenti al *cluster* “dimensione grande”:

- di confermare la struttura del *cluster*, considerando tutte le imprese che risultino aver servito nell'anno 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
- di utilizzare tutte le osservazioni disponibili, senza quindi operare alcuna esclusione dei valori *outlier*, al fine di non pregiudicare la rappresentatività del campione;
- di adottare un diverso criterio di ponderazione dei costi unitari delle imprese, ai fini della determinazione del COE unitario medio relativo all'anno 2018, supportato da un'apposita analisi econometrica;
- con riferimento ai criteri di determinazione del COE unitario medio relativo all'anno 2018 per le imprese appartenenti al *cluster* “dimensione piccola”:
 - di procedere ad una nuova estrazione dei CAS relativi all'anno 2018, includendo quindi anche i dati relativi ad imprese che, al momento delle analisi effettuate per la deliberazione 570/2019/R/GAS, risultavano inadempienti;
 - di modificare il criterio di esclusione dei valori particolarmente disallineati rispetto alle medie di settore, in modo che tale criterio operi in modo “simmetrico”, eliminando sia i valori più elevati sia quelli più bassi rispetto alla media di settore, senza pregiudicare, nel contempo, la rappresentatività del campione;
 - di confermare il criterio della media ponderata, con pesi pari al numero di pdr serviti ai fini della determinazione del COE unitario medio relativo all'anno 2018;
- oltre ai precedenti interventi rivolti alla generalità delle imprese, con il medesimo documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, l'Autorità ha altresì individuato soluzioni in merito a profili specifici relativi a singole imprese ricorrenti, quali la definizione di un tasso di riduzione dei costi operativi unitari (di seguito: *X-factor*) che non risulti eccedere l'obiettivo prefissato dalla regolazione e sia coerente con le effettive capacità di recupero di produttività;
- a tale scopo, l'Autorità ha prospettato una diversa modalità di calcolo dell'*X-factor*, attraverso la quale garantire che, al termine del periodo di regolazione, il costo operativo riconosciuto all'impresa richiedente risulti non inferiore al proprio costo operativo effettivo unitario rilevato nel 2018 e opportunamente aggiornato al 2025, per tener conto dell'inflazione;
- sempre con il documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, nell'ottica di garantire una generale coerenza alle misure individuate per dare esecuzione alle sentenze, valutandone le ricadute in termini di coerenza complessiva dei criteri di riconoscimento dei costi operativi, l'Autorità ha prospettato ulteriori interventi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - modifica del criterio adottato con la deliberazione 570/2019/R/GAS per la differenziazione dei costi riconosciuti in funzione della densità di utenza, sulla base di dati più aggiornati dei CAS riferiti all'anno 2018;
 - revisione dell'obiettivo di riduzione dei costi ai fini della fissazione dell'*X-factor* per le imprese appartenenti al *cluster* “dimensione piccola”, in ottica

di maggiore sostenibilità dei percorsi di riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dalla regolazione vigente;

- estensione alle imprese appartenenti al *cluster* “dimensione media” degli interventi prospettati con riferimento alle imprese appartenenti al *cluster* “dimensione piccola” in merito alla determinazione del COE unitario medio per l’anno 2018 (nuova estrazione dei CAS relativi all’anno 2018 e criteri “simmetrici” di esclusione dei valori particolarmente disallineati rispetto alle medie di settore), confermando invece l’obiettivo di riduzione dei costi ai fini della fissazione dell’*X-factor* attualmente previsto dalla regolazione vigente per tale raggruppamento;
- estensione dell’*X-factor* personalizzato, da attivarsi su istanza da parte delle imprese appartenenti al *cluster* “dimensione grande” che soddisfino specifiche condizioni per l’accesso a tale istituto.

CONSIDERATO CHE:

- in termini generali, le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno riguardato principalmente i seguenti temi:
 - determinazione dei costi effettivi per l’anno 2018, per *cluster* dimensionale e, in particolare:
 - richiesta di ulteriori dettagli in merito all’analisi econometrica che ha condotto all’adozione del nuovo criterio di ponderazione ai fini della determinazione del COE unitario medio 2018, riferito al *cluster* “dimensione grande”;
 - con riferimento alle imprese appartenenti al *cluster* “dimensione piccola”, l’ampiezza del campione (rappresentatività) e il criterio adottato per l’esclusione dei valori *outlier*;
 - determinazione dell’*X-factor*, in particolare la revisione dell’obiettivo di riduzione dei costi operativi per il *cluster* “dimensione piccola”;
 - introduzione di *X-factor* personalizzati, al fine di garantire che, per le imprese di dimensione grande, il COE unitario 2018, opportunamente aggiornato al 2025, sia non inferiore al costo unitario riconosciuto medio nel 2025;
 - differenziazione dei costi riconosciuti per classe di densità, attraverso una modifica dei criteri vigenti sulla base di dati più aggiornati riferiti all’anno 2018;
- per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati dall’Autorità nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e delle decisioni finali dell’Autorità, si rimanda alla Relazione tecnica allegata al presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16 della RTDG riporta, tra l'altro, i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione;
- ai sensi dell'articolo 21 della RTDG, i corrispettivi a copertura dei costi operativi per le gestioni d'ambito sono determinati a partire dai corrispettivi unitari previsti in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali, differenziati in base alla densità d e alla classe dimensionale r ;
- l'articolo 45 della RTDG definisce il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- la Tabella 4 della RTDG riporta le componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, sia con riferimento alle gestioni comunali e sovracomunali che con riferimento alle gestioni per ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento a quanto sopra precisato e maggiormente dettagliato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, confermare gli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, prevedendo che:
 - ai fini della costruzione dei campioni per la determinazione dei costi effettivi per *cluster* dimensionale:
 - con riferimento al *cluster* “dimensione grande”, si confermi il campione di imprese già utilizzato ai fini della deliberazione 570/2019/R/GAS, considerando le imprese che risultino servire nell'anno 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
 - con riferimento al *cluster* “dimensione media” e “dimensione piccola” si proceda sulla base delle nuove estrazioni dei CAS relativi all'anno 2018;
 - in relazione alle modalità di calcolo del COE medio unitario relativo al 2018:
 - con riferimento al *cluster* “dimensione grande”, si faccia riferimento alla media ponderata con pesi pari alla radice quadrata dei pdr;
 - con riferimento al *cluster* “dimensione media” e “dimensione piccola” sia confermato il vigente riferimento alla media ponderata con pesi pari al numero di pdr;
 - ai fini di tale calcolo, venga escluso dal campione il 2,5% delle osservazioni caratterizzate dai valori più elevati e il 2,5% delle osservazioni caratterizzate dai valori più bassi rispetto alle medie di settore, ad eccezione del *cluster* “dimensione grande”, in relazione al quale non sono state effettuate esclusioni;
 - con riferimento alla determinazione dell'*X-factor* per le imprese appartenenti al *cluster* “dimensione piccola”, in logica di maggiore gradualità, l'obiettivo di riduzione dei costi sia fissato con l'obiettivo di

ridurre il *gap* esistente nell'anno 2018 nei riconoscimenti unitari tra imprese medie e imprese piccole di un terzo, in luogo della metà considerata ai fini della deliberazione 570/2019/R/GAS;

- con riferimento alla determinazione di *X-factor* personalizzati:
 - siano confermate le modalità di calcolo e le condizioni per l'accesso alla misura previste nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS;
 - al fine di tutelare gli interessi dei clienti finali a vedersi riconosciuti gli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo del *price-cap* confermare la soglia dell'1,6% indicata nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS;
 - l'accesso alla misura avvenga su istanza da parte dell'impresa interessata appartenente al *cluster* “dimensione grande”, previa verifica delle precondizioni per accedere all'istituto, come individuate nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, che si intende quindi confermare;
 - si proceda al riconoscimento degli importi spettanti nell'ambito dei meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG;
 - le modalità applicative per la presentazione dell'istanza, lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità, la fissazione dell'*X-factor* da applicare, il calcolo dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi e la gestione dei riconoscimenti in sede di perequazione – trattandosi di aspetti meramente applicativi e di dettaglio rispetto alla disciplina introdotta col presente provvedimento – siano definite con apposita determinazione del Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in merito alla differenziazione dei costi riconosciuti in funzione della densità di utenza, si proceda sulla base dei coefficienti di modulazione individuati al paragrafo 20 del documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, definiti sulla base di dati più aggiornati dei CAS riferiti all'anno 2018;
- in considerazione delle modifiche regolatorie sopra illustrate, modificare la RTDG in relazione al tasso di riduzione annuale dei costi per *cluster* dimensionale, ai meccanismi di perequazione, ai fini del riconoscimento degli effetti derivanti dalla previsione di *X-factor* personalizzati per le imprese di grandi dimensioni, e ai valori della componente tariffaria a copertura di costi operativi relativi al servizio di distribuzione di cui alla Tabella 4 della medesima RTDG

DELIBERA

Articolo 1 *Modifiche alla RTDG*

- 1.1 Il comma 16.1 della RTDG è sostituito dal seguente comma:
 “16.1 Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione è fissato:
- a) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 6,55 %;
 - b) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 4,77%;
 - c) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,74%;
 - d) con riferimento ai gas diversi dal naturale, pari a 0%.
- 1.2 Il comma 45.1 della RTDG è sostituito dal seguente comma:
 “45.1 In ciascun anno t l’ammontare di perequazione $PD_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributtrice, relativo al meccanismo di cui al comma 44.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_{t,c} - RE_{t,c} - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc} - DEF_{t,c} + \Delta OPE_{t,c} + \Delta RID_{t,c}$$

dove:

- $RE_{t,c}$ è il ricavo effettivo di competenza dell’anno t , ottenuto dall’applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il servizio di distribuzione, al lordo della componente ST e al netto della componente CE , nei punti di riconsegna serviti dall’impresa c nel medesimo anno;
- $PD_{t,c,b}^{acc}$ è la somma degli ammontari di perequazione in acconto per ciascun bimestre b , calcolato ai sensi del successivo comma 47.1;
- $DEF_{t,c}$ è l’ammontare equivalente ai ricavi relativi all’anno t , derivanti dall’applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l’impresa non abbia portato ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 del TIVG, nei termini previsti dal medesimo comma, determinato ai sensi dell’Articolo 43 del TIVG;
- $\Delta OPE_{t,c}$ è l’ammontare di competenza dell’anno t , finalizzato al riconoscimento delle componenti a copertura dei costi operativi di

località $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$, e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ in misura massima pari al numero di punti di riconsegna serviti nel 2018, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna in singole località, attivato al verificarsi delle condizioni indicate al successivo comma 45.2

- $\Delta RID_{t,c}$ è l'ammontare di competenza dell'anno t , spettante all'impresa distributrice c , finalizzato al riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione di tassi di riduzione dei costi operativi riconosciuti "personalizzati" in luogo del tasso di riduzione annuale dei costi applicato alla generalità delle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna; tale riconoscimento è attivato su istanza dell'impresa interessata al verificarsi delle condizioni indicate al successivo comma 45.4, in relazione alle località a regime nell'anno t che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, tenendo opportunamente conto degli eventuali effetti dell'elemento $\Delta OPE_{t,c}$."

1.3 Dopo il comma 45.3 della RTDG, sono aggiunti i seguenti commi:

“45.4 L'ammontare $\Delta RID_{t,c}$ di cui al comma 45.1 si attiva in esito ad apposita istruttoria, su istanza dell'impresa interessata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'impresa risulta servire al 31 dicembre 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
- successivamente al 2018, non siano intervenute variazioni societarie che abbiano comportato la cessione totale o parziale di rami aziendali, per effetto delle quali, a partire dall'anno tariffario 2020, la società richiedente non risulti più attiva ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione o risulti appartenere ad una classe dimensionale inferiore rispetto a quella con oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
- il costo operativo effettivo unitario dell'impresa distributrice c relativo al servizio di distribuzione - gestione delle infrastrutture di rete, rilevato per l'anno 2018 e opportunamente aggiornato all'anno 2025, risulti superiore al costo operativo unitario medio obiettivo, riferito al 2025, relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.

45.5 Ai fini della valorizzazione dell'ammontare $\Delta RID_{t,c}$, il valore dell'*X-factor* "personalizzato" non può assumere valori inferiori all'1,6%.

45.6 Le modalità applicative di determinazione dell'elemento $\Delta RID_{t,c}$ sono definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.”

Articolo 2

Aggiornamento di componenti a copertura dei costi operativi della tariffa TVD per gli anni 2020-2025

- 2.1 La Tabella 4 della RTDG è sostituita con la Tabella 4 riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 È pubblicata, nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, integrandone la motivazione, una Relazione tecnica contenente i dettagli relativi agli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, alle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e alle valutazioni e decisioni finali dell'Autorità.
- 3.2 Le rideterminazioni delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono rinviate a successivo procedimento.
- 3.3 La presente deliberazione e il testo aggiornato della RTDG, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini